



MEMORANDUM D'INTESA  
TRA  
IL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER GLI INSEDIAMENTI UMANI  
E  
IL COMUNE DI BOLOGNA

PREAMBOLO

CONSIDERATO CHE il Programma delle Nazioni Unite per gli Insedimenti Umani (di seguito denominato "UN-Habitat"), istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 32/162 del 19 dicembre 1977, trasformato in Programma con la risoluzione 56/206 del 21 dicembre 2001, con sede centrale a Nairobi, Kenya, è l'agenzia di coordinamento all'interno del Sistema delle Nazioni Unite per le attività sugli insediamenti umani e, in collaborazione con i governi, è responsabile della promozione e del consolidamento della collaborazione con tutti i partner, incluse autorità locali, organizzazioni private e non governative nell'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), in particolare l'Obiettivo 11 "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili", nonché gestore del capitolo sugli insediamenti umani dell'Agenda 21 e punto focale per il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione della Nuova Agenda Urbana adottata durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Alloggi e Sviluppo Urbano Sostenibile (Habitat III), a Quito, Ecuador, 2016.

CONSIDERATO CHE, il Comune di Bologna (di seguito denominato "Comune di Bologna") è impegnato nell'Iniziativa per la Qualità della Vita (di seguito denominata "Iniziativa");

CONSIDERATO CHE UN-Habitat e Comune di Bologna hanno concordato di collaborare nell'attuazione dell'Iniziativa;

CONSIDERATO CHE UN-Habitat e Comune di Bologna (di seguito collettivamente denominati "le Parti" e singolarmente "la Parte"), riconoscendo i benefici di una cooperazione autentica e sostanziale e desiderando perseguire tale cooperazione nell'attuazione dell'Iniziativa per la Qualità della Vita, hanno stipulato il presente Memorandum d'Intesa (di seguito denominato "MoU" da "Memorandum of Understanding") nello spirito di fiducia e collaborazione.

PERTANTO le Parti convengono quanto segue:

## ARTICOLO I

### Ambito e Finalità

1. Lo scopo del presente MoU è fornire un quadro di cooperazione nell'ambito del quale UN-Habitat e Comune di Bologna attueranno l'Iniziativa nel Comune.
2. La collaborazione tra le Parti nel Comune di Bologna si concentrerà sullo sviluppo dell'Indice di Qualità della Vita per il Comune, anche tramite generazione, analisi, calcolo e validazione dei dati, in conformità con le Linee Guida per l'Attuazione dell'Iniziativa per la Qualità della Vita e la Guida sui Meta-dati sviluppate da UN-Habitat, e sulla partecipazione all'Iniziativa.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo II, comma 5. di seguito, e in conformità con le rispettive normative, regole, politiche, pratiche e procedure, le Parti collaboreranno e lavoreranno insieme nell'ambito dell'Iniziativa e per la generazione dei dati per l'Indice di Qualità della Vita.
4. In linea con le raccomandazioni fornite dall'Iniziativa Qualità della Vita di UN-Habitat, incluse le Linee Guida per l'applicazione dell'Indice di Qualità della Vita, i principali risultati della collaborazione con il Comune di Bologna nell'Iniziativa saranno:
  - (a) Indicatori del Local Layer Index, identificati dal Comune di Bologna stesso tramite un processo partecipativo, come descritto nelle Linee Guida per l'Attuazione dell'Iniziativa per la Qualità della Vita.
  - (b) Valori del Local e Global Layer Index generati, calcolati e verificati in conformità con le Linee Guida e la Guida sui Meta-dati dell'Iniziativa.
  - (c) Valori del Local e Global Layer Index accessibili, pubblicati e aggiornati sulla piattaforma online dell'Iniziativa secondo le relative Linee Guida e altre guide operative pubblicate dall'Iniziativa.

## ARTICOLO II

### Responsabilità Generali delle Parti

1. Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive responsabilità in conformità con le disposizioni del presente MoU. Le Parti si impegnano a unire gli sforzi e a mantenere strette relazioni di lavoro per raggiungere gli obiettivi del presente MoU.

2. Le Parti si terranno reciprocamente informate su tutte le attività rilevanti relative al presente MoU e terranno consultazioni ogniqualvolta una Parte lo ritenga opportuno.
3. Le Parti si asterranno da qualsiasi azione che possa pregiudicare gli interessi dell'altra Parte e adempiranno ai propri impegni nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni del presente MoU e dei principi delle Nazioni Unite e di UN-Habitat.
4. Ciascuna parte designerà un punto focale per questa collaborazione come indicato all'Articolo XII ("Comunicazioni"), comma 1. di seguito.
5. Le Parti convengono che il presente MoU e qualsiasi piano di lavoro concordato non costituiscono documenti di obbligazione finanziaria o di finanziamento. Qualsiasi impegno a trasferire qualcosa di valore, inclusi rimborsi o forniture di fondi, beni o servizi da parte delle Parti per qualsiasi attività concordata sarà dettagliato in accordi separati redatti per iscritto dai rappresentanti delle Parti e autorizzati da un'autorità appropriata della parte finanziatrice, in conformità con le normative, regole, politiche e pratiche delle Parti. Il presente MoU non conferisce tale autorità.

### ARTICOLO III

#### Aree di Collaborazione delle Parti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo II, comma 5. di cui sopra, le Parti collaboreranno congiuntamente nell'attuazione dell'Iniziativa, inclusi:
  - (a) La selezione degli Indicatori del Local Layer Index.
  - (b) Il calcolo, la validazione e la presentazione dei valori del Local e Global Layer Index.
  - (c) La pubblicazione dei valori del Local e Global Layer Index sulla piattaforma online della Iniziativa per la Qualità della Vita.
  - (d) La promozione, secondo le rispettive regole e regolamenti, dell'Iniziativa, inclusi il processo e i risultati raggiunti.
  - (e) Fatto salvo il rispetto delle regole e regolamenti delle Parti e, a loro discrezione, la partecipazione allo scambio di esperienze e apprendimento reciproco con altri membri della città dell'Iniziativa tramite opportunità offerte dall'Iniziativa, come studi di caso e webinar.

### ARTICOLO IV

#### Responsabilità Specifiche delle Parti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo II, comma 5. di cui sopra, le responsabilità specifiche di UN-Habitat sono le seguenti:
  - (a) Fornire al Comune di Bologna le linee guida e le "how-to guide" pertinenti per lo sviluppo degli indicatori e la generazione/calcolo dei valori del Local e Global Layer Index.
  - (b) Fornire al Comune di Bologna il logo dell'Iniziativa Qualità della Vita, materiali di visibilità (ad es. modello di comunicato stampa) e visibilità (ad es. tramite post sui social media, comunicati stampa e copertura mediatica).
  - (c) Offrire al Comune di Bologna l'opportunità di partecipare a conferenze ed eventi curati dall'Iniziativa Qualità della Vita.
  - (d) Offrire al Comune di Bologna l'opportunità di partecipare al processo di riconoscimento e premiazione dell'Iniziativa Qualità della Vita.
  - (e) Fornire al Comune di Bologna l'accesso alla piattaforma online della Qualità della Vita e alle sue varie funzionalità.
  - (f) Fatto salvo il rispetto delle regole e regolamenti delle Parti e la disponibilità di risorse, coordinare l'apprendimento reciproco e lo scambio di esperienze tra le città membri della piattaforma.
  - (g) A discrezione delle Parti e fatto salvo il rispetto delle rispettive regole e regolamenti, inclusa la disponibilità di risorse, coordinare richieste di supporto su temi urbani tra le città membri della piattaforma e promuovere il servizio di consulenza South to South.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo II, comma 5. di cui sopra, le responsabilità specifiche del Comune di Bologna sono le seguenti:
  - (a) Selezionare gli indicatori del Local Layer Index in linea con il processo descritto nelle linee guida e "how-to guide" pubblicate dall'Iniziativa.
  - (b) Calcolare, validare e presentare i valori del Local e Global Layer Index.
  - (c) Pubblicare i valori del Local e Global Layer Index sulla piattaforma della Qualità della Vita. Il processo di calcolo, validazione e presentazione dei valori e la loro pubblicazione sulla piattaforma dovrebbe generalmente richiedere non più di 8 mesi dalla firma del MoU.
  - (d) Partecipare ad attività di advocacy e visibilità per l'Iniziativa Qualità della Vita, se rilevanti. Ciò può includere (i) partecipazione a eventi globali, regionali e nazionali, (ii) partecipazione come relatori a sessioni e presentazioni, (iii) presenza in materiali di conoscenza e comunicazione.
  - (e) Impegnarsi a migliorare la qualità della vita dei residenti della città attraverso azioni pertinenti.

## ARTICOLO V

### Raccolta, Acquisizione e Governance dei Dati

1. I dati generati tramite l’Iniziativa includeranno:
  - (a) Dati raccolti in formato visivo, numerico, verbale, inclusi ma non limitati a dati amministrativi, sondaggi (anche tramite social media), rilevamenti tramite dispositivi mobili e immagini satellitari, e altre fonti di dati nazionali e internazionali.
  - (b) Dati in formato visivo, numerico e verbale destinati alla diffusione pubblica.
  - (c) Prodotti, inclusi rapporti e altri prodotti informativi, destinati a considerazione interna, in tutte le lingue, forme e media, inclusi stampa o elettronici, ebook, web e social media.
2. Le Parti riconoscono e concordano che “dati personali” sono definiti come informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) che sono trattate da, o per conto delle rispettive Parti interessate. I dati aggregati sono definiti come informazioni compilate o combinate da più fonti o punti dati individuali per produrre set di dati riassunti, anonimizzati o non identificabili personalmente.
3. I dati raccolti da entrambe le parti saranno conformi ai seguenti principi:
  - (a) Raccolta di dati mirata: i metodi di raccolta dati saranno guidati da uno scopo, con l’obiettivo esclusivo di raccogliere informazioni pertinenti alla valutazione di vari aspetti della qualità della vita nelle aree urbane, in linea con gli indicatori stabiliti dall’Iniziativa e per lo sviluppo dell’Indice di Qualità della Vita per il Comune di Bologna.
  - (b) Consenso informato: la raccolta dei dati sarà condotta con il consenso informato esplicito delle persone o entità che forniscono i dati. Saranno fornite spiegazioni chiare e complete riguardo lo scopo, l’uso e la gestione dei dati per garantire trasparenza e conformità ai requisiti legali delle Parti. Le parti acconsentono che le informazioni derivanti dai dati saranno utilizzate secondo le regole e i regolamenti di UN-Habitat.
  - (c) Fonti dei dati: i dati saranno ottenuti da fornitori e fonti affidabili, accreditate e verificabili, incluse agenzie governative, istituti di ricerca accreditati e altre fonti nazionali e/o internazionali. Il Comune di Bologna garantirà l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità dei dati raccolti. UN-Habitat si riserva il diritto di verificare i dati raccolti, anche tramite audit indipendenti, e di respingere o richiedere modifiche per indicatori o dati che non soddisfano gli standard richiesti nelle Linee Guida dell’Iniziativa e nella Guida Meta-dati.
  - (d) Privacy dei dati: le Parti garantiranno la protezione dei dati personali in conformità con le rispettive normative, regole, politiche e procedure, con particolare attenzione ai Principi di Protezione e Privacy dei Dati Personali.
  - (e) Conservazione dei dati: i dati saranno conservati sulla piattaforma online per un periodo di sei anni. Qualora il Comune di Bologna volesse

recedere dall'Iniziativa, potrà farlo risolvendo il MoU come previsto dall'Articolo VII. Qualora il Comune di Bologna, a seguito della risoluzione del MoU, desiderasse ritirare i propri dati dalla piattaforma, UN-Habitat collaborerà a tal fine, tuttavia UN-Habitat non sarà ritenuto responsabile per i dati già condivisi prima della risoluzione.

4. Salvo quanto diversamente previsto per iscritto nel MoU, le Parti manterranno i propri dati, la proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà, inclusi ma non limitati a brevetti, copyright e marchi, relativi a prodotti, processi, invenzioni, idee, know-how o documenti e altri materiali direttamente collegati o prodotti, preparati o raccolti in conseguenza o durante l'esecuzione del presente MoU.
5. Nella misura in cui tali dati, proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà consistano in diritti preesistenti di una delle Parti o sviluppati/acquisiti indipendentemente dall'esecuzione del presente MoU, nessuna Parte potrà rivendicare alcun interesse di proprietà senza il previo consenso scritto della Parte interessata.
6. Licenze e uso dei dati: i soggetti coinvolti nell'Iniziativa concederanno reciprocamente licenze non esclusive per l'uso e la riproduzione dei dati per gli scopi del progetto. Tali licenze saranno non trasferibili, non esclusive, gratuite e valide a livello mondiale in perpetuo, secondo i termini e le condizioni concordate negli accordi di riferimento.
7. Attribuzione e riconoscimento: i prodotti e i rapporti resi pubblici derivanti dai dati raccolti tramite l'Iniziativa includeranno il riferimento alla fonte dei dati. Eventuali modifiche o adattamenti ai prodotti pubblici saranno divulgati e realizzati secondo i requisiti di attribuzione e riconoscimento concordati.

## ARTICOLO VI

### Monitoraggio e Valutazione

1. Le Parti manterranno consultazioni per monitorare e rivedere i progressi delle attività previste dal presente MoU.
2. Le Parti condivideranno reciprocamente tutte le informazioni e i documenti rilevanti, inclusi ricerche, rapporti e qualsiasi altra informazione relativa alle attività, ai risultati e all'impatto finale di questa collaborazione.
3. Le Parti potranno, ove possibile e opportuno, effettuare missioni congiunte relative al progetto.
4. Le Parti terranno il Coordinatore Residente delle Nazioni Unite in Italia, se presente, pienamente informato su tutte le azioni intraprese nell'ambito del presente MoU. UN-Habitat utilizzerà, se necessario e opportuno, la

capacità del Program Manager Habitat con sede in Italia per l'effettiva attuazione del progetto (se applicabile).

## ARTICOLO VII

### Risoluzione

1. Il presente MoU può essere risolto da una delle Parti mediante comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di trenta (30) giorni. In caso di risoluzione, le Parti adotteranno le misure appropriate per concludere tempestivamente e ordinatamente le attività previste dal MoU.
2. La risoluzione del presente MoU non pregiudica eventuali altri accordi già stipulati da una delle Parti.

## ARTICOLO VIII

### Modifiche

1. Il presente MoU può essere modificato tramite accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi questione non prevista dal MoU sarà risolta dalle Parti in linea con gli obiettivi generali del MoU e in modo da favorire il mantenimento di buoni rapporti.

## ARTICOLO IX

### Risoluzione delle Controversie

1. Le Parti si adopereranno al massimo per discutere e risolvere amichevolmente mediante negoziazione, nello spirito di cooperazione, eventuali divergenze derivanti dall'applicazione del presente MoU.
2. Qualsiasi controversia tra UN-Habitat e il Comune di Bologna relativa all'interpretazione o applicazione del presente MoU, salvo quelle soggette alla Sezione 30 della Convenzione del 1946 sui Privilegi e le Immunità o ad altro accordo applicabile, che non sia risolta tramite negoziazione o altra forma concordata di risoluzione, sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti, per decisione finale a un collegio arbitrale di tre arbitri: uno nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, uno dal Comune di Bologna e il terzo, che sarà il presidente, scelto dai primi due.
3. Se una delle Parti non nomina un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla nomina da parte dell'altra Parte, o se i primi due non concordano sul terzo arbitro entro sessanta (60) giorni dalla loro nomina, il Presidente della

Corte Internazionale di Giustizia potrà effettuare le nomine necessarie su richiesta di una delle Parti.

4. Salvo diversa disposizione delle Parti, il Tribunale adotterà le proprie regole procedurali, provvederà al rimborso dei suoi membri e alla ripartizione delle spese tra le Parti, e prenderà tutte le decisioni a maggioranza dei due terzi. La sua decisione su tutte le questioni di procedura e sostanza sarà definitiva e, anche se pronunciata in contumacia di una delle Parti, vincolante per entrambe.

## ARTICOLO X

### Privilegi e Immunità

1. Nulla nel presente MoU o ad esso relativo sarà considerato una rinuncia, espressa o implicita, a qualsiasi privilegio o immunità delle Nazioni Unite, incluso UN-Habitat.

## ARTICOLO XI

### Uso del Nome, Emblema o Media

1. Il logo della Qualità della Vita può essere utilizzato dal Comune di Bologna in relazione alle attività previste dall'Iniziativa come descritto nell'Articolo IV, e soggetto alle regole e regolamenti di UN-Habitat. Il logo può essere riportato sul sito web e sui social media del Comune.
2. Il logo del Comune di Bologna può essere utilizzato da UN-Habitat in relazione alle attività previste dall'Iniziativa come descritto nell'Articolo IV, e soggetto alle regole e regolamenti del Comune di Bologna.

## ARTICOLO XII

### Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione richiesta da una delle Parti ai sensi del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà ricevuta quando effettivamente ricevuta dall'altra Parte, ai seguenti indirizzi:

A					UN-Habitat
Nome:	Marija	de			Wijn
Titolo:	Coordinatrice	Globale,	Iniziativa	Qualità	della Vita
Indirizzo:	Turnabout 9,	Diplomatic	Quarter,	Riyadh 11614,	Arabia Saudita

Telefono:  
Email: marija.dewijn@un.org

N/A

Al Comune di Bologna  
Per questioni operative:  
Nome: Silvia Marredu  
Titolo: Direttrice Settore Statistica  
Indirizzo: Piazza Liber Paradisus 10, Bologna  
Telefono: +390512193713  
Email: silvia.marredu@comune.bologna.it

### ARTICOLO XIII

#### Natura Confidenziale dei Documenti

1. Le informazioni considerate proprietarie da una delle Parti o condivise con l'altra e designate come riservate saranno mantenute tali da quella Parte e utilizzate solo per lo scopo per cui sono state comunicate.

### ARTICOLO XIV

#### Divieto di Beneficio agli Ufficiali

1. Il Comune di Bologna garantisce di non aver offerto e di non offrire alcun beneficio diretto o indiretto derivante dall'attuazione del presente MoU o dalla sua aggiudicazione a qualsiasi rappresentante, ufficiale, dipendente o altro agente di UN-Habitat. Le Parti riconoscono che qualsiasi violazione di questa disposizione costituisce violazione di una clausola essenziale del MoU.

### ARTICOLO XV

#### Conflitto di Interessi

1. Le Parti garantiscono che al momento della firma del presente MoU non esiste né è probabile che sorga alcun conflitto di interessi nell'attuazione degli obblighi previsti dal MoU.
2. Se dovesse sorgere o sembrare probabile un conflitto di interessi durante la durata del MoU, le Parti dovranno:
  - (a) Notificarsi immediatamente a vicenda;
  - (b) Fornire piena disclosure di tutte le informazioni rilevanti relative al

conflitto;

(c) Adottare tutte le misure ragionevolmente richieste per risolvere o gestire il conflitto.

## ARTICOLO XVI

### Status Giuridico delle Parti

1. Nulla nel presente MoU sarà interpretato come creazione di una partnership, joint venture, rapporto di lavoro o agenzia tra le Parti.
2. Gli ufficiali, rappresentanti, dipendenti o subappaltatori di una delle Parti non saranno considerati in alcun modo dipendenti o agenti dell'altra Parte.
3. La collaborazione tra le Parti ai sensi del presente MoU sarà su base non esclusiva.

## ARTICOLO XVII

### Entrata in Vigore

1. Il presente MoU entrerà in vigore alla firma dei rappresentanti autorizzati delle Parti, essendo efficace dalla data dell'ultima firma e rimarrà valido per un periodo di sei anni dalla data di efficacia, rinnovandosi automaticamente, salvo risoluzione anticipata da parte di una delle Parti ai sensi dell'Articolo VII ("Risoluzione") o modifica ai sensi dell'Articolo VIII ("Modifiche").

## ARTICOLO XVIII

### Accordo Integrale

1. Il presente MoU costituisce l'intero accordo tra UN-Habitat e Comune di Bologna in relazione al suo oggetto e sostituisce tutte le comunicazioni orali e i documenti scritti precedenti.

## ARTICOLO XIX

### Lingue

1. Qualora il presente MoU sia redatto in una lingua diversa dall'inglese, entrambe le versioni saranno considerate autentiche, tuttavia, ai fini legali e in caso di discrepanze, prevarrà la versione in inglese.

IN FEDE CHE, i sottoscritti, rappresentanti debitamente nominati di UN-Habitat e Comune di Bologna, hanno firmato il presente MoU nei luoghi e nelle date di seguito indicate:

Per UN-Habitat	Per il Comune di Bologna come rappresentato da ...
Rania Hedeya Rappresentante Regionale a.i. Ufficio Regionale per gli Stati Arabi Luogo: _____ Data: _____	..... Sindaco o suo/a delegato/a Luogo: _____ Data: _____